

Monica Riccio

Gli antichi e il presente della trasformazione tra riforme e rivoluzione: Filangieri e Russo



Laboratorio dell'ISPF, XX, 2023

[6]

DOI: 10.12862/Lab23RCM

La scienza della legislazione di Gaetano Filangieri e i *Pensieri politici* di Vincenzo Russo saranno i testi di riferimento di queste pagine; esemplari – ma anche casi unici – l'uno della forte spinta riformatrice a Napoli negli anni '80 del Settecento, l'altro del progetto rivoluzionario dei giacobini napoletani. Sono testi molto diversi, per ampiezza, propositi, stile, e naturalmente momento storico, nonostante la prossimità cronologica. Ma è accentuato in entrambi, anche se meditato diversamente, il tema del tempo della trasformazione, in entrambi avvertito come presente o imminente. Proprio la viva coscienza del momento propizio che orienta l'istanza di cambiamento imprime alla ricezione e alla riproposta degli antichi una curvatura particolare.

Il progetto de *La scienza della legislazione*, apparentemente più lontano dall'ipotesi rivoluzionaria, ne porta invece molti caratteri essenziali: la grandiosità e l'universalità – una riforma della legislazione che valga per tutti i popoli, e per tutti i tempi, ma che guarda al tessuto legislativo dell'Europa del presente con acribia e consapevolezza; il sentimento di urgenza e la velocità con cui è realizzato: i primi due volumi furono pubblicati nel 1780, il III e il IV nel 1783, il V postumo, nel 1791.

Per Filangieri «una pacifica rivoluzione si prepara»¹, per Russo si tratta di proporre e attuare una «ben ordinata rivoluzione»².

Il pensiero di Filangieri e quello rivoluzionario si parlano a distanza, in modo certo non lineare. Morto nel 1788, Filangieri è spesso commemorato nei mesi rivoluzionari³; emblematiche le parole pronunciate dallo stesso Russo, motivando la sua proposta di collocare un busto nella Sala di istruzione pubblica: «A ragione i suoi volumi furono considerati come uno di quei vessilli innalzati alla rivoluzione nell'assemblea immensa del genere umano»⁴.

«Tutto si è mutato», avverte Filangieri nell'*Introduzione* al suo testo⁵, il momento è venuto in cui è possibile davvero trasformare, perché sono stati eliminati gli ostacoli, perché il «grido della ragione e della filosofia è finalmente giunto fino a' troni»⁶.

In questa prospettiva, come del resto in quella del progetto rivoluzionario di Russo, gli *exempla* antichi, legislativi e politici, perdono la fisionomia di modelli paradigmatici.

I *Pensieri politici* di Russo, scritti e pubblicati nel 1798, letteralmente alla vigilia della rivoluzione, e a Roma, già “liberata” e già repubblica, si aprono con una dichiarazione chiara: «Io non ho volta la mente né alle antiche repubbliche

¹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, ed. critica diretta da V. Ferrone, Venezia, Centro di Studi sull'Illuminismo Europeo G. Stiffoni, 2003, vol. I, p. 18.

² V. Russo, *Pensieri politici*, in *Pensieri politici e altri scritti*, a cura di G. De Martino, Napoli, Procaccino, 1999, XXVIII, p. 120.

³ Lo testimonia *Il Monitore napoletano 1799* (a cura di M. Battaglini, Napoli, Guida, 1999); cfr. ad esempio pp. 184, 619.

⁴ Citato nel profilo biografico di Vincenzo Russo redatto da Mariano D'Ayala, pubblicato in appendice a V. Russo, *Pensieri politici e altri scritti*, cit., p. 298.

⁵ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. I, p. 15.

⁶ Ivi, p. 12.

né alle moderne, non alle nuove, non alle vetuste legislazioni: ho consultato nelle cose stesse la verità»⁷.

1. *La scienza della legislazione* è intessuta, letteralmente, di riferimenti agli antichi, accuratamente annotati: non solo a fonti giuridiche, ma anche letterarie, filosofiche, storiche. Si tratta però appunto di una tessitura, in cui è continuo il rimando dal passato al presente, senza alcuna indulgenza verso il presente o deferenza verso il passato: spesso difettose, non esemplari, le opere, le istituzioni, le leggi degli antichi possono, in un presente mutato o in mutazione, dare suggerimenti.

Montesquieu è interlocutore privilegiato, oltre che mediatore di molti dei riferimenti agli antichi; con il suo *Esprit des lois* Filangieri costruisce un dialogo ininterrotto attraverso l'intera opera, non esente da accenti critici, a volte fortemente critici. Una distanza significativa è dichiarata già in apertura: Montesquieu «ha ragionato piuttosto sopra quello che si è fatto, che sopra quello che si dovrebbe fare»⁸.

Ho scelto di guardare da vicino ad alcuni luoghi dell'opera che possono testimoniare la peculiarità della presenza degli antichi nella sua coniugazione con l'istanza di cambiamento: luoghi che aprono e chiudono la trattazione della legislazione criminale, nel III libro, e che introducono il successivo libro IV dedicato all'educazione. Luoghi quindi che sembrerebbero appartati rispetto a fondamentali temi politici, e di tenore diversissimo.

L'educazione è la porta sul mondo a venire, rischiarato dai Lumi, e la sua trattazione, che segue immediatamente quella delle leggi criminali, si apre con un'immagine vivida, che dipinge le difficoltà ineguagliabili incontrate attraversando quel territorio: un «ignoto spazio», oscuro, tortuoso, spaventoso⁹. Volgendosi indietro, Filangieri non può fare a meno di sottolineare i tanti ostacoli di quel viaggio, e anche le difficoltà nel ricorrere al soccorso degli antichi:

Se consigliava gli antichi scrittori, in compenso d'un picciolo numero di verità rare volte applicabili allo stato presente delle cose, io trovava un immenso numero di errori [...]. La giurisprudenza romana, composta da vari frammenti delle leggi d'un regno eroico, di una repubblica aristocratica, di una democrazia mista, e di un dispotismo ora simulato, ora feroce, ora dolce ed ora superstizioso e fanatico, m'immergeva in un laberinto, nel quale in ogni passo io vedeva il rischio di perdermi¹⁰.

Territorio dunque cupo e caotico, quello della legislazione criminale, difficilissimo da attraversare e da modificare; e tuttavia la necessità di cambiare vi si fa avvertire più urgente. L'istanza trasformativa viene perseguita con forza, in ogni pagina.

⁷ V. Russo, *Pensieri politici*, cit., *A chi legge*, p. 52.

⁸ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. I, p. 19.

⁹ Cfr. *ivi*, vol. V, pp. 3 sgg.

¹⁰ *Ivi*, p. 4.

Lo scopo delle leggi criminali, scrive Filangieri nel *Piano dell'opera*, è garantire ai cittadini sicurezza e tranquillità. Scevre però, nella sua accezione, da ogni intenzione conservativa e conservatrice, ma piuttosto animate da un forte intento di giustizia *egualitaria*. Sicurezza è infatti

la coscienza, o sia l'opinione che un cittadino deve avere, di non poter essere turbato, operando secondo il dettame delle leggi. Or *questa specie di libertà politica* che rassicura tutte le classi, tutte le condizioni, tutti gli ordini della società civile, che mette un freno al magistrato, che dà al più debole cittadino l'aggregato di tutte le forze della nazione [...], non può essere che il risultato delle leggi criminali¹¹.

La coscienza di essere protetti dalle leggi, la tranquillità che ne deriva, scrive Filangieri introducendo il libro III, «è quella che chiamasi *libertà civile*; vera ed unica libertà che possa conciliarsi con lo stato sociale»¹².

Nella prima parte, *Della procedura*, due lunghi capitoli sono dedicati all'accusa giudiziaria presso gli antichi e presso i moderni. Raro, ne *La Scienza della legislazione*, che ci si diffonda tanto a lungo su un'antica procedura, o modo, o forma legislativa, e che la si contrapponga così nettamente a quella dei moderni, senza notarne i difetti o prendere almeno parzialmente distanza. Più comune, anzi dominante, l'atteggiamento espresso anche all'inizio del libro IV e citato sopra: «un picciolo numero di verità rare volte applicabili allo stato presente delle cose». Qui nel «labyrinth» della giurisprudenza antica Filangieri trova una strada dritta, lineare, particolarmente significativa per ciò che di schiettamente politico indica nel presente.

Dunque, la libertà «o per meglio dire, il diritto di accusare», ha caratterizzato la cittadinanza in molte nazioni e per molti secoli¹³; Ebrei, Egizi, Greci e Romani hanno condiviso questo principio¹⁴. La libertà di accusare non è mai stata disgiunta, però, dal divieto di calunnia, perseguita con severità e anche con durezza. Questa «combinazione» davvero deve servire da modello, Filangieri vi si diffonde a lungo. Ma, esprimendo amara sorpresa e sgomento, deve constatare che questi principi di civiltà e libertà, che attraverso la direzione dell'accusa giudiziaria informavano di sé l'intero tessuto politico dell'antichità, sono del tutto assenti nella legislazione degli stati moderni e colti d'Europa. Il paradosso è che perfino nei tempi barbari l'accusa giudiziaria era meglio regolata¹⁵.

Alla completa *pubblicità* del processo accusatorio in Grecia, a Roma, e «presso i barbari stessi»¹⁶, si è sostituito nelle legislazioni moderne – ad eccezione di quella inglese – «un misterioso ed arbitrario segreto». L'accusato spesso – soprattutto se innocente – non sa di cosa lo si accusa e non può difendersi¹⁷.

¹¹ Ivi, vol. I, p. 31.

¹² Ivi, vol. III, p. 3. Corsivo mio.

¹³ Ivi, p. 7.

¹⁴ Ivi, p. 8.

¹⁵ Cfr. ivi, p. 21.

¹⁶ Ivi, p. 25.

¹⁷ Cfr. ivi, p. 27.

Io osservo due opposizioni principali tra l'antico e il nuovo metodo riguardo a quest'oggetto: Io veggo tra gli antichi l'accusa permessa a tutt'i cittadini; io la veggo palese all'accusato fin dal primo momento che s'intentava. Trovo abolito l'uno e l'altro tra' i moderni. Cerco di esaminare se questo sia una conseguenza necessaria di quel principio che fissa la bontà delle leggi nel loro rapporto col diverso stato delle nazioni alle quali vengono prescritte; e veggo che l'autore dello *Spirito delle leggi*, il quale si scaglia con ragione contro la seconda di queste due opposizioni, trova poi nella diversità de' governi un motivo da difendere la prima¹⁸.

La considerazione della “barbarie” della legislazione moderna a paragone di quella antica sul diritto di accusa conduce quindi immediatamente ad ingaggiare un confronto, che è scontro netto, con le posizioni di Montesquieu. E il terreno di discussione è dei più delicati e nevralgici per una teoria politica, e per una riflessione sulle possibilità di trasformazione. Filangieri cita quasi per intero il cap. 8 del libro VI dell'*Esprit des Lois*, in verità assai breve:

In Roma era permesso a ciaschedun cittadino d'accusarne un altro; questo era analogo allo spirito della Repubblica, dove ogni cittadino deve avere pel bene pubblico uno zelo senza limiti; ove si suppone che ogni cittadino tenga tutti i diritti nelle sue mani. Si conservò sotto gl'Imperatori la massima della Repubblica, e si vide subito comparire una specie di uomini funesta, una truppa di delatori. Chiunque avea molti vizi e molti talenti, un'anima molto bassa ed uno spirito ambizioso, cercava un delinquente, la perdita del quale potesse essere grata al principe: questa era la strada che conduceva agli onori e alla fortuna, cosa che non avviene da noi. Noi abbiamo oggi una legge ammirabile [...]¹⁹.

Le affermazioni di Montesquieu, dichiara Filangieri, mostrano ignoranza della giurisprudenza antica e di quella moderna. Se la libertà di accusare portasse con sé la facoltà di calunniare, la legge non potrebbe affermare «questo barbaro diritto» né in una repubblica né in una monarchia²⁰. In tutti i governi questa concessione sarebbe funesta. E inoltre

la severità delle pene e la molteplicità dei rimedi che i legislatori di Roma e di Atene adoprano per punire e prevenire la calunnia, ci fanno bastantemente vedere la poca confidenza ch'essi avevano in quello *zelo pel pubblico bene*, sul quale Montesquieu stabilisce la libertà dell'accusa in una repubblica²¹.

Filangieri aveva già discusso nel I libro, ma certo con toni molto più blandi che qui, la teoria montesquieuiana dei diversi principi legati alle diverse forme di governo²²; seguendo fondamentalmente la critica – pure citata – fatta da

¹⁸ Ivi, p. 29.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Cfr. ivi, p. 30.

²¹ Ivi, p. 31.

²² Cfr. ivi, vol. I, cap. XII, pp. 122 sgg.

Helvetius in *De l'homme* sul principio del governo, ne condivideva la proposta dell'unico principio per le tre forme: l'amore del potere²³.

Qui la critica va più a fondo, nonostante il terreno di discussione sia più angusto, e colpisce un nucleo della teoria di Montesquieu – la virtù repubblicana, unita all'amor di patria e a quello per il bene pubblico²⁴ – che ebbe larga fortuna nel pensiero rivoluzionario francese e anche in una parte del giacobinismo italiano; si accoglieva un Montesquieu repubblicano dimenticando che Montesquieu proponeva la monarchia e non la repubblica come governo migliore²⁵. Virtù, «zelo per il pubblico bene», amor di patria, appartenevano infatti, per Montesquieu, alle repubbliche antiche, lontane nel tempo, improponibili in un mondo totalmente mutato.

Ulteriormente significativa la conclusione del breve capitolo dell'*Esprit des lois* dedicato alle «accuse nei diversi governi», unica parte tralasciata nella citazione di Filangieri: «Oggi ciò non converrebbe. La parte pubblica veglia per i cittadini: quella agisce, e questi se ne stanno tranquilli»²⁶. Per Filangieri invece, lo si è visto, il diritto di accusa è un diritto di tutti i cittadini, è legato al principio stesso di cittadinanza, qui davvero secondo l'esempio antico. E la tranquillità, che nel disegno filangeriano è lo scopo di buone leggi criminali, non ha niente a che fare con quella cieca e inerte in cui Montesquieu colloca i cittadini.

Attribuire soltanto alla repubblica una pratica civile e libertaria significa allontanarla ed eluderne la necessità. Giustizia ed equità prescindono invece, per Filangieri, dalla forma di governo. La sua è una richiesta inaggirabile di libertà, radicale perché immediata, ineludibile: è la monarchia che si ha davanti – «non si confonda monarchia e dispotismo»²⁷ – a dover essere “informata”, nelle sue leggi, a principi di giustizia ed equità. Gli antichi offrono in questo caso una precisa e ineludibile testimonianza, pur essendo assolutamente lontani da un modello da imitare: hanno «poca confidenza», infatti, con lo zelo per il pubblico bene.

Nel corso del libro III si tornerà più volte a guardare ai guasti della legislazione “moderna”, e nei capitoli conclusivi si offre il testimone al libro successivo mentre si riassumono i risultati raggiunti.

Ma, come si accennava, nell'apertura del libro IV, nel «nuovo suolo»²⁸ che si apre allo sguardo lasciando il campo delle leggi criminali, è innanzitutto la speranza, vivissima, che si fa avvertire, nutrita da un profondo orgoglio dei lumi raggiunti; e sono gli esempi offerti da tutti i tempi a sostenere questa speranza

²³ Cfr. C.-A. Helvetius, *De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation*, ouvrage postume, Londres, Société Typographique, 1773, I, sez. IV, cap. XI, pp. 501 sgg.

²⁴ Cfr. Montesquieu, *Esprit des lois*, parte I, libro V, cap. V.

²⁵ Cfr. a proposito D. Felice, *Note sulla fortuna di Montesquieu nel triennio giacobino italiano (1796-1799)*, in *Poteri democrazia virtù. Montesquieu nei movimenti repubblicani all'epoca della Rivoluzione francese*, a cura di D. Felice, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 87.

²⁶ Montesquieu, *Esprit des lois*, parte I, libro I, cap. VIII (tr. it. di B. Boffito Serra, Milano, Rizzoli, 1997, p. 231).

²⁷ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., vol. III, p. 31.

²⁸ Ivi, vol. V, p. 4.

che è già azione²⁹. Gli esempi antichi, nella lunga carrellata che occupa le pagine introduttive del libro IV, sono confortanti perché mostrano la possibilità di raggiungere buoni risultati pur nell'estrema lontananza dalla perfezione. A Roma i costumi sono riusciti a «riparare e supplire per tanto tempo a' vizi ed a' difetti delle leggi»³⁰. Anche le leggi però sono impotenti senza costumi, secondo il celebre ammonimento di Orazio, qui citato in nota: «Quid leges sine moribus vanae proficiunt?»³¹. Nulla vale in una società corrotta, ma, appunto, nelle società moderne europee si vedono «l'istruzione e i lumi diminuire i tristi effetti della corruzione»³². I «liberi», «luminosi scritti» dei filosofi riescono a «far arrossire il tiranno», a orientare l'opinione pubblica, a richiamare al popolo «la memoria de' suoi preziosi e inalienabili diritti»³³.

Il progresso dei Lumi può quindi promuovere nell'educazione, nei costumi, nell'istruzione – oggetto di questo libro – più di quanto non abbiano raggiunto gli antichi, lontani dai lumi del presente e con sistemi difettosi e confusi.

2. Nei *Pensieri politici* di Russo il rapporto tra passato, presente e futuro immediato di una società nata dalla rivoluzione si configura seguendo almeno due direttrici.

È forte certo la spinta al “fare tutto nuovo” della rivoluzione, che «non avrà occhi per quello che prima si riveriva: il passato non esiste più per essa che l'ha rovesciato [...]»³⁴. Si tratta del passato più prossimo, quello giunto alle soglie della rivoluzione, ma l'invocazione palinogenetica si spinge fin all'auspicio di un rinnovamento culturale che spazzi via buona parte dei monumenti del passato. Anche Omero, e Virgilio:

ricordatevi che nel primo sta lo elogio di un brutale e di un versipelle, nel secondo quello di un tiranno; ed in ambedue poi fole e strani aborti delle fantasie superstiziose ed inferme degli uomini... Pur sono in essi molte cose di sublime bellezza, ma vere ed innocenti. Rimangano queste ai posteri quali rottami del Colosseo, per rappresentare ai posteri la grandiosità di quei monumenti. Ma il di più gioverà che sia da loro ignorato. Per rigenerare veramente la terra, bisogna distruggere il più che si può fatti e memorie degli errori e della corruzione del mondo antico³⁵.

Sempre tese all'individuazione di ostacoli, di punti di resistenza perfino a pensare un mondo diverso, le riflessioni di Russo invitano piuttosto, fin dalle prime pagine, a guadagnare la possibilità di pensare l'ottimo, ad aprire lo sguar-

²⁹ Cfr. *ivi*, pp. 6 sgg.

³⁰ *Ivi*, p. 8.

³¹ Orazio, *Carmina*, III, 35-36, citato *ivi*, p. 9.

³² *Ivi*, p. 10.

³³ *Ivi*, p. 11.

³⁴ V. Russo, *Pensieri politici*, cit., cap. XXVII, p. 118.

³⁵ *Ivi*, cap. XXX, pp. 126-127.

do ad altre possibilità, senza farsi scoraggiare dalla situazione presente e passata³⁶.

La storia percorsa dall'umanità offre un panorama desolante che Russo scorre nella sua parte antica – dall'Impero romano a noi è storia nota – in poche righe: l'Egitto è condotto alla rovina dalle degenerazioni del suo governo; in Grecia – dove Sparta e Atene sono «due repubbliche ordinate meglio delle altre» – le gelosie, le ambizioni, le mire straniere fanno sì che vi ritorni la schiavitù «dopo qualche secolo di una libertà violenta, agitata e sovente scossa»³⁷. E poi Roma: che passa da «una feroce oligarchia» ad una repubblica sconvolta da violenze, odi, corruzione fino all'impero³⁸. Di nuovo, quindi, esempi poco utilizzabili e poco degni.

Ma la costruzione di un ordine – la parola ricorre spessissimo – obiettivo della rivoluzione, che accolga l'autentica natura umana e ne dispieghi appieno le sue facoltà, rende necessario il confronto con i “residui” del presente e del passato, con le riflessioni e le azioni politiche del passato recente o remoto. La proposta di una repubblica popolare – «non può esservi altra forma di repubblica che serbi illesa la natura umana»³⁹ – non è accompagnata da riferimenti a modelli antichi, come Sparta, Atene o Roma, irrimediabilmente *passati* e imperfetti. Piuttosto si avvale di un'accorta analisi delle prerogative confacenti ad una nuova, «ben ordinata società»⁴⁰; che ricorre talvolta ad esempi antichi, con accenti diversi ma sempre puntuali, contenuti. Allora, solo alla fine di una lunga argomentazione in favore dell'affidamento del potere di giudicare al popolo – oltre a quello legislativo – si richiama brevemente un'usanza antica: «Perciò in alcune repubbliche antiche si appellava dai giudici al popolo»⁴¹. Oppure, affermando il diritto di insurrezione della maggior parte del popolo in ogni democrazia, si ricorda una saggia legge di Solone «che vietava ad un cittadino il rimanere senza sposare un *partito*»⁴².

Ma vi sono luoghi in cui il confronto con gli antichi fa sbalzare necessità e difficoltà del nuovo che si propone. I «vantaggi di una ben ordinata società» ad esempio – che non sia quindi uno «*scompigliato affollamento*» – non sono immediatamente percepibili, e sembrano non dover nutrire un fervido amor di patria⁴³.

Gli antichi sentivano assai più forte di noi l'amor della patria, perché fra quelle feroci violenze che allora erano da nazione a nazione, lo stato, passando in potere altrui, perde la sua esistenza, e gl'individui erano per lo più ridotti a dura schiavitù [...]»⁴⁴.

³⁶ Cfr. ancora *A chi legge*, ivi, pp. 51-52.

³⁷ Ivi, cap. XLII, p. 160.

³⁸ Ivi, p. 161.

³⁹ Ivi, cap. XI, p. 75.

⁴⁰ Ivi, cap. XII, p. 77.

⁴¹ Ivi, cap. X, p. 75.

⁴² Ivi, cap. XVII, p. 89.

⁴³ Cfr. ivi, cap. XII, p. 79.

⁴⁴ Ivi, p. 80.

Una virtù quindi “difensiva”, generata dalla violenza, l’amor di patria presso gli antichi.

Ai giorni nostri – prosegue Russo – non hanno più luogo quelle violenze, ed è stato finora quasi nullo il vantaggio che ridondava dalla così detta società. [...] Oggi dunque nello stabilimento di una società conviene ordinare le cose in modo che si sentano vieppiù per ragione e per fatti i vantaggi insigni che derivano dallo stato popolare, affinché gli uomini si affezionino ad esso a segno da non sapervi più sopravvivere. In tal modo l’amor della patria sarà fervido anche ai dì nostri, questo amore pur troppo necessario, fino a che sulla terra vivrà il delitto nel respirar di un tiranno⁴⁵.

Risponde probabilmente, questo passaggio, a Montesquieu e a coloro che, seguendolo, vincolavano l’amor di patria alla repubblica popolare respingendo entrambi in un passato remoto. La ragione e i fatti permettono invece di riconoscere anche nel presente la possibilità dello stato popolare e di una virtù – l’amor di patria – peraltro necessaria solo finché durino forme di tirannia.

Ostacolo più grande, però, alla realizzazione di una società nuova, è la corruzione. «Ognuno – scrive Russo – ripete: *A che pro le leggi senza costumi?*». Si tratta del *memento* oraziano citato anche da Filangieri, lo si è visto, all’inizio del libro IV de *La scienza della legislazione*; simile per molti versi anche l’argomentazione di Russo a proposito, sebbene orientata decisamente alla rivoluzione – «una ben ordinata rivoluzione» appunto – che richiami la società ai suoi principi secondo il suggerimento machiavelliano, dia nuove buone leggi che potranno «senza fallo» informare anche i costumi⁴⁶.

A proposito alcuni *exempla* antichi permettono – come anche in Filangieri – di vedere e mostrare che si può mutare e migliorare anche in una situazione compromessa, permettono di vedere la fattibilità del cambiamento.

Erano corrotti gli Spartani ai tempi di *Licurgo*, lo erano gli Ateniesi ai tempi di *Solone*, lo erano i Romani ai tempi di *Bruto*. Pure chi negherà che mediante la riforma migliorassero? Intanto quelle leggi, quelle istituzioni, quei fatti sociali non furono i più felicemente ideati. Ben si potrebbero concepire anche più belle speranze da migliori leggi, da più sane istituzioni, da più *umano* ordine di cose⁴⁷.

Ancora diverso l’orientamento teorico laddove si tratta di mantenere e preservare la società nata dalla rivoluzione. Qui Russo propone un articolato «calcolo politico» che dovrebbe assicurarne stabilità, durata e prospettive aperte e creative nell’ordine nuovo conquistato⁴⁸. Ma stabilità e durata sembrano pur sempre insediate da un destino parabolico – «principio, accrescimento, grado, decadenza e fine» – che la storia non cessa di indicare per le vicende dei corpi politici⁴⁹.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ivi*, cap. XXVIII, pp. 120-121.

⁴⁷ *Ivi*, p. 122.

⁴⁸ Cfr. *ivi*, capp. XXXIX e XL.

⁴⁹ Cfr. *ivi*, cap. XXXII, p. 132.

Russo aveva, in pagine precedenti, già dichiarato l'inconciliabilità delle grandi città, delle grandi masse di uomini, con la democrazia. E aveva a proposito, brevemente, richiamato l'esempio degli antichi:

Gli antichi politici ebbero primaria cura di determinare il numero degli individui di una repubblica. Furono in questo punto rigidi a tal segno che proposero anche gli aborti; quando il giusto numero si venisse a superare. Confessiamolo: noi abbiamo pur troppo la sbadataggine di voler fare repubbliche a guazzo!⁵⁰

Un carattere delle repubbliche popolari antiche – il piccolo numero degli individui – che contribuiva a non renderle proponibili, replicabili nel presente, viene invece accolto nelle democrazie a venire.

Ma il controllo del numero di individui diventa poi, “assolutamente”, uno dei principali «accorgimenti» atti a far vivere in eterno le repubbliche.

Or in una società di un dato numero di individui, il numero di ciascun sesso e di ciascuna età, è quasi sempre esattamente lo stesso, o con opportune istituzioni si può riuscire a conservarlo tale. [...] Con *non diverse* istituzioni quante più ne bisognino in una ben ordinata *società*, una somma di forze, nel totale la *stessa*, avrà nel totale il *medesimo* sviluppo e la medesima direzione. Ora io non so vedere perché mai, dove una somma di forze è la medesima, e si può adoperare nella medesima guisa, ne debba esser vario il risultato, qualora non si vengano a fare istituzioni ed ordinamenti diversi⁵¹.

L'obiettivo della «perpetuità dei corpi politici» nati dalla rivoluzione lascia indietro ogni possibilità di trasformazione; il futuro si congela in un eterno presente immutabile: «una linea di luce, che brillerà per tutto l'avvenire sulla felicità del genere umano»⁵².

Non c'è naturalmente, in questo esito profondamente conservatore, alcun riferimento agli antichi, che pure in qualche caso, con i loro «errori», avevano costituito uno stimolo alle ipotesi di trasformazione.

⁵⁰ Ivi, cap. XXV, p. 109.

⁵¹ Ivi, cap. XXXII, pp. 133-134.

⁵² Ivi, p. 134.



Monica Riccio
ISPF-CNR, Napoli
riccio@ispf.cnr.it

– Gli antichi e il presente della trasformazione tra riforme e rivoluzione: Filangieri e Russo

Citation standard:

RICCIO, Monica. Gli antichi e il presente della trasformazione tra riforme e rivoluzione: Filangieri e Russo. Laboratorio dell'ISPF. 2023, vol. XX [6]. DOI: 10.12862/Lab23RCM.

Online: 29.12.2023

ABSTRACT

The ancients and the present of transformation between reforms and revolution: Filangieri and Russo. This article tracks the reception of the ancients – particularly their political and legal *exempla* – in Gaetano Filangieri's *The Science of Legislation* and in Vincenzo Russo's *Political Thoughts*. These tracks are characterised by the demand for radical change in the present time, which goes through both the texts: Russo's revolutionary project, of course, but also Filangieri's proposal for a complete and detailed reform.

KEYWORDS

Ancient *exempla*; Transformation; Revolution; G. Filangieri; V. Russo

SOMMARIO

L'articolo segue alcune tracce della ricezione degli antichi – particolarmente di *exempla* politici e legislativi – ne *La scienza della legislazione* di Gaetano Filangieri e nei *Pensieri politici* di Vincenzo Russo. Queste tracce sono connotate dall'istanza di cambiamento radicale nel presente che attraversa entrambi i testi: il progetto di rivoluzione di Russo, certo, ma anche la proposta di riforma totale e capillare di Filangieri.

PAROLE CHIAVE

Exempla antichi; Trasformazione; Rivoluzione; G. Filangieri; V. Russo